



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3853 del 09-04-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 08 APR 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PATTI
Via del Teatro 2
98066 Patti (ME)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 81/2010 – collegio sindacale banche – requisiti di onorabilità e professionalità dei sindaci

Facendo seguito alla Vostra comunicazione del 11 marzo 2010 con la quale si chiedevano a questo Consiglio Nazionale chiarimenti in merito alla vigenza delle disposizioni di cui all'art. 4, DM 18 marzo 1998, n. 161, si osserva quanto segue.

Il TAR del Lazio con sentenza n. 7064 del 28 agosto 2001, ritenendo fondate le censure di violazione della normativa di legge e di eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, ha annullato le disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, in quanto assumono quali situazioni impeditive per le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle imprese bancarie il coinvolgimento degli interessati in crisi aziendali senza la verifica in concreto dell'attribuibilità dei fatti che le hanno determinate a comportamenti censurabili degli interessati.

L'annullamento fa venir meno le disposizioni invalide sin dal momento della loro emanazione, facendone venir meno gli effetti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione